Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal)

Progetto preliminare

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del [data della decisione della Commissione]¹; visto il parere del Consiglio federale del [data]²,

decreta:

I

La legge federale del 18 marzo 1994³ sull'assicurazione malattie è modificata come segue:

Art. 16 cpv. 54

⁵La compensazione dei rischi dell'effettivo di assicurati che al 31 dicembre dell'anno in questione non hanno ancora compiuto i 19 anni (minorenni) è calcolata separatamente dalla compensazione dei rischi per gli altri effettivi di assicurati.

Minoranza I (Bortoluzzi, Borer, Clottu, de Courten, Frehner, Parmelin, Stahl) Art. 16 cpv. 5⁵

⁵ Gli assicurati che al 31 dicembre dell'anno in questione non hanno ancora compiuto i 19 anni (minorenni) sono esclusi dall'effettivo degli assicurati determinante.

¹ FF **2016** ...

² FF **2016** ...

³ RS 832.10

⁴ RU **2014** 3345

⁵ RU **2014** 3345

Art. 16a Sgravio

¹ Gli assicuratori beneficiano di uno sgravio nella compensazione dei rischi per gli assicurati che al 31 dicembre dell'anno in questione hanno tra i 19 e i 35 anni.

²Lo sgravio corrisponde:

- a. per gli assicurati che al 31 dicembre dell'anno in questione hanno tra i 19
 e i 25 anni (giovani adulti), al 50 per cento della differenza tra i costi
 medi delle prestazioni pagate dagli assicuratori per tutti gli assicurati e i
 costi medi delle prestazioni pagate dagli assicuratori per tutti i giovani
 adulti:
- b. per gli assicurati che al 31 dicembre dell'anno in questione hanno tra i 26 e i 35 anni, al 20 per cento della differenza tra i costi medi delle prestazioni pagate dagli assicuratori per tutti gli assicurati e i costi medi delle prestazioni pagate dagli assicuratori per tutti gli assicurati che al 31 dicembre dell'anno in questione hanno tra i 26 e i 35 anni.

Minoranza II (Schmid-Federer, Carobbio Guscetti, Fridez, Heim, Ingold, Rossini, Schelbert, Schenker Silvia, Steiert, van Singer, Weibel)

Art. 16a Sgravio

- ¹ Gli assicuratori beneficiano di uno sgravio della compensazione dei rischi per gli assicurati che al 31 dicembre dell'anno in questione hanno tra i 19 e i 25 anni (giovani adulti).
- ² Lo sgravio corrisponde al 50 per cento della differenza tra i costi medi delle prestazioni pagate dagli assicuratori per tutti gli assicurati e i costi medi delle prestazioni pagate per tutti i giovani adulti.
- ³ Lo sgravio è finanziato in modo uniforme mediante l'aumento delle tasse di rischio e la riduzione dei contributi compensativi per gli assicurati che al 31 dicembre dell'anno in questione hanno 26 o più anni.

Art. 61 cpv. 3

³ Per i minorenni, i giovani adulti e gli assicurati che al 31 dicembre dell'anno in questione hanno tra i 26 e i 35 anni l'assicuratore fissa un premio più basso rispetto a quello degli altri assicurati (adulti). L'importo dei premi deve essere differenziato in base al gruppo di età tenendo conto che quello dei minorenni deve essere il più basso.

Minoranza II (Schmid-Federer, Carobbio Guscetti, Fridez, Heim, Ingold, Rossini, Schelbert, Schenker Silvia, Steiert, van Singer, Weibel)

³Lo sgravio è finanziato in modo uniforme mediante l'aumento delle tasse di rischio e la riduzione dei contributi compensativi per gli assicurati che al 31 dicembre dell'anno in questione hanno 36 o più anni.

Art. 61 cpv. 3

³ Per i minorenni e i giovani adulti l'assicuratore fissa un premio più basso rispetto a quello degli altri assicurati (adulti); i premi dei minorenni devono essere più bassi rispetto a quelli dei giovani adulti.

Art. 65 cpv. 1bis

^{1bis} Per i redditi medi e bassi i Cantoni riducono di almeno l'80 per cento i premi dei minorenni e dei giovani adulti in periodo di formazione.

Minoranza III (Bortoluzzi, Borer, Clottu, de Courten, Parmelin, Stahl)

Art. 65 cpv. 1bis

1bis Secondo il diritto vigente.

Disposizione finale della modifica del 18 marzo 2005 (Riduzione dei premi)

Abrogata

II

Disposizione transitoria della modifica del ...

I Cantoni attuano il sistema di riduzione dei premi per i minorenni e i giovani adulti in periodo di formazione previsto nell'articolo 65 capoverso 1^{bis} entro un anno dall'entrata in vigore della modifica del

Ш

- ¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
- ² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.